



**Istituzione
dei Distretti Industriali
della Provincia di Arezzo**

REGOLAMENTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE IL 23.04.2004

La Provincia di Arezzo è da sempre impegnata a sostenere il sistema economico locale, che nel nostro territorio è fortemente caratterizzato da una rete di piccole e medie imprese. L'intero territorio provinciale è compreso all'interno dei tre distretti industriali (oro, abbigliamento e tessile) e dei quattro sistemi produttivi locali (cemento-calce-gesso, i due dell'abbigliamento e l'alimentare).

Diverse sono le modalità con le quali la Provincia interviene sul territorio per sostenere le attività produttive sia in modo diretto che indiretto. Dalla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità e l'edilizia scolastica, all'attività di promozione; dal sostegno al Polo universitario, alle politiche per l'innovazione; dalle politiche per il lavoro e per la formazione a quelle per l'integrazione sociale. Più in particolare, per sostenere l'economia provinciale, la Provincia ha sviluppato, di concerto con gli altri soggetti del sistema locale, iniziative quali la creazione del Centro Innovazione Oro-moda, il sostegno della scuola delle maestranze orafe, l'accordo sulla promozione territoriale, l'ampliamento del Centro Affari, il finanziamento dello scalo merci di Indicatore.

In questo contesto un progetto del tutto innovativo è stato la creazione della Istituzione dei distretti industriali, intesa come strumento atto a *"Promuovere presso tutte le aziende, le istituzioni, gli enti pubblici le azioni sui distretti industriali al fine di valorizzarne la strategia competitiva delle politiche distrettuali"* ma soprattutto come strumento idoneo a *"Promuovere la capacità culturale del "fare impresa" presso tutti i soggetti della realtà della provincia di Arezzo"* in quanto ha attivato una serie di attività legate allo sviluppo delle politiche progettuali e alla assistenza tecnica sull'applicazione di alcune leggi a supporto del mondo delle imprese.

La realizzazione dell'Istituzione dei distretti è stata resa possibile anche grazie alla fattiva collaborazione di ben 15 soggetti che hanno aderito all'iniziativa. Dalla Camera di Commercio al Comune capoluogo, alle categorie produttive e della cooperazione, alle organizzazioni sindacali, alle banche e all'università; e per gli anni a venire ci sono già altri soggetti che hanno annunciato l'intenzione di aderire.

Nel 2004, la Provincia di Arezzo, per la costituzione dell'Istituzione dei Distretti, è stata premiata all'interno di "Sfide 2004 - dalla buona pratica alla buona amministrazione", promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale progetto territoriale realizzato teso al rafforzamento dei sistemi locali.

Pertanto, per il lavoro svolto, ma soprattutto per sostenere le future attività dell'Istituzione, è nostra intenzione rendere sempre più efficiente questo strumento, per favorire la realizzazione dei progetti a favore del tessuto imprenditoriale.

Il Presidente
della Provincia di Arezzo
Vincenzo Ceccarelli

Il Presidente
dell'Istituzione dei Distretti
Antonio Boncompagni

REGOLAMENTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'Art. 114 del Testo Unico 267/2000 e in base all'Art. 109 dello Statuto della Provincia di Arezzo, una istituzione denominata "Distretti Industriali della Provincia di Arezzo".

La sede legale della Istituzione è in Piazza della Libertà, 3 - 52100 AREZZO.

L'Istituzione può aprire sedi operative all'interno del territorio della provincia di Arezzo.

ART. 2 - DURATA E SCIoglimento ANTICIPATO

La durata della Istituzione è fissata fino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata con deliberazione della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

L'Istituzione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione del Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio stesso.

ART. 3 - FINALITA', COMPITI

L'Istituzione, nell'ambito delle sue funzioni di servizio pubblico, si pone come strumento della Provincia di Arezzo per la partecipazione a Comitati, o altre forme analoghe, di distretti Industriali, SPL, SEL ecc. e ha le finalità di:

- Promuovere presso tutte le aziende, le Istituzioni, gli enti pubblici le azioni sui distretti industriali al fine di valorizzarne la strategia competitiva delle politiche distrettuali.
- Promuovere presso i soggetti competenti (sistema delle Camere di Commercio, Enti Locali, altri soggetti pubblici, Regioni, Ministeri, U.E.) progetti al fine di mobilitare risorse ed energie per concorrere a programmi di sviluppo dei sistemi locali quali distretti industriali, sistemi produttivi locali, sistemi economico locali così come definiti dalla normativa regionale, statale e comunitaria.
- Promuovere la capacità culturale del "fare impresa" presso tutti i soggetti della realtà della provincia di Arezzo.

Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra l'Istituzione deve:

- Assicurare maggiore potenzialità alle politiche per i distretti tramite l'integrazione tra i piani di sviluppo locale (sia provinciali che sub-provinciali) con i programmi comunitari e con gli altri interventi nazionali e regionali per la formazione, per l'occupazione, per l'innovazione e per l'internazionalizzazione.
- Premiare i soggetti (pubblici e privati) che dimostrino la capacità di mobilitare ed implementare risorse pubbliche e private, che dimostrino la capacità di definire progetti originali ed innovativi che interessino la gran parte dei soggetti all'interno del sistema locale e che dimostrino la capacità di potenziare la dotazione di infrastrutture di base e dei beni collettivi dei distretti.
- Coordinare e coordinarsi con i vari soggetti, preposti allo sviluppo della provincia, alla definizione di piani e programmi che abbiano ricaduta territoriale, sia che questi siano di natura regionale, nazionale che comunitaria.

L'Istituzione per il raggiungimento dei propri obiettivi e nell'ambito delle proprie attività può stipulare accordi con altre amministrazioni o partecipare a comitati, reti di analoghe iniziative. Degli accordi dovrà essere data formale comunicazione alla Giunta Provinciale.

ART. 4 - ORGANI

Sono organi dell'Istituzione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Direttore.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea dei soggetti aderenti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente della Provincia

a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito agli aderenti all'indirizzo risultante dal relativo libro, a mezzo lettera, fax o e-mail sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. Ricorrendone la necessità l'Assemblea può essere convocata a mezzo fax o telegramma, purché ciò avvenga almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza della formalità di convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci, di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

L'Assemblea:

- trasmette alla Provincia, su proposta dei singoli aderenti, una rosa di nomi dai quali nominare i consiglieri e una rosa di nomi dai quali nominare il Direttore della Istituzione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- individua le linee generali di azione della Istituzione e approva il programma di attività della stessa;
- delibera sulla decadenza dei consiglieri; su proposta motivata della Provincia delibera sui nuovi aderenti, nonché sulla esclusione e/o sul recesso degli aderenti;
- propone alla Provincia le modifiche al regolamento;
- definisce le risorse umane e/o finanziarie che ciascun aderente conferirà all'Istituzione.

ART. 6 - PRESIDENZA, INTERVENTO, RAPPRESENTANZA E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia, e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona di volta in volta designata dal Presidente della Provincia.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% degli aderenti, e delibera con il voto favorevole degli aderenti che rappresentano la maggioranza dei presenti.

Il soggetto aderente è il legale rappresentante dell'Ente che rappresenta e può farsi rappresentare, in caso di assenza o impedimento da un proprio delegato.

ART. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI ADERENTI

Chiunque, soggetto pubblico e/o privato, la cui azione sia riconducibile alle finalità del presente regolamento può chiedere di far parte dell'Istituzione con richiesta motivata alla Provincia di Arezzo, la quale con proprio parere trasmetterà tale istanza agli organi dell'Istituzione i quali delibereranno in merito secondo quanto stabilito nell'Art. 5.

Non possono in ogni caso far parte degli aderenti all'Istituzione le persone fisiche.

ART. 8 - RECESSO

Chiunque voglia recedere da aderente dell'Istituzione dovrà fare richiesta alla Provincia, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Provinciale. La Provincia trasmetterà agli organi dell'Istituzione, che delibereranno in merito, tale istanza.

Nulla sarà comunque dovuto, né dalla Provincia, né dall'Istituzione, al soggetto che recede da aderente all'Istituzione.

Se il soggetto aderente aveva conferito all'Istituzione delle risorse umane, queste devono completare il proprio mandato presso l'Istituzione o in alternativa conferire in denaro l'equivalente delle risorse umane non più operative presso l'Istituzione definite dall'Assemblea secondo quanto stabilito all'Art. 5.

ART. 9 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 21 componenti, compreso il Presidente.

Il Presidente dell'Istituzione, del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono nominati con decreto del Presidente della Provincia, utilizzando anche la rosa di nomi trasmessa dall'Assemblea, tra soggetti la cui attività e/o interesse siano riferibili agli scopi dell'Istituzione. Il Consiglio nomina al suo interno il Vice Presidente determinandone compensi e poteri specifici non presenti nel presente regolamento. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 10 - DURATA IN CARICA

I soggetti aderenti all'Istituzione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore ed il Vice Direttore, ove nominato, restano in carica per la durata in carica dell'organo che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

I singoli Consiglieri e il Presidente decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti richiesti per la eleggibilità e possono essere revocati in caso di gravi inadempienze o irregolarità effettuate nello svolgimento dell'incarico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Qualora alcuni Consiglieri abbiano assunto tale veste in forza di cariche o rappresentanze istituzionali e/o di categorie essi cessano dal mandato contemporaneamente alla perdita della carica.

ART. 11 - SURROGAZIONI

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla surrogazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, restano in carica per il periodo in cui vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal Consiglio Provinciale e dall'assemblea degli aderenti, esercita funzioni di indirizzo e di controllo. In particolare:

- Propone la delibera dei programmi annuali e relative variazioni, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti, ed i poteri, che sarà incaricato di collaborare alla gestione stessa nell'ambito delle deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- istituisce uno o più Comitati tecnico-scientifici per analizzare e determinare le strategie dei singoli distretti, sistema produttivo locale, sistema economico locale, ecc. presenti nella provincia di Arezzo, nominandone un responsabile;
- può istituire comitati per la migliore gestione dei singoli sistema produttivo locale, sistema economico locale, ecc. presenti nella provincia di Arezzo;
- può nominare un Consigliere Delegato per ogni distretto, sistema produttivo locale, sistema economico locale, ecc. presenti nella provincia di Arezzo, determinandone i poteri;
- detta le linee guida per l'attività dei comitati tecnici scientifici presenti all'interno dell'Istituzione;
- può attribuire, su progetti o funzioni specifiche, incarichi e responsabilità specifiche ai soggetti aderenti all'Istituzione;
- delibera i regolamenti interni del funzionamento dei servizi;
- esprime il parere sulla nomina del Direttore e del Vice Direttore;
- il Consiglio delibera inoltre i poteri del Direttore e del Vice Direttore, ove nominato, per quanto non previsto nel decreto di nomina;
- delibera su tutti i rapporti giuridici necessari per il raggiungimento degli scopi della Istituzione;
- delibera su tutte le spese e le opere necessarie per il funzionamento della Istituzione;
- delibera sull'ordinamento degli uffici e le relative variazioni sullo stato giuridico ed economico del personale dipendente.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tramite lettera e/o fax e/o posta elettronica. Può riunirsi altresì, su richiesta motivata della metà più uno dei Consiglieri, del Direttore, con ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo delle riunioni e l'indicazione degli oggetti da trattare nell'adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell'adunanza.

ART. 14 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente, o suo vicario. Il Direttore interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, con votazione espressa in forma palese. A parità dei voti prevale quello del Presidente o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce.

Le sedute, convocate e tenute senza le formalità previste, sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri, in tal caso è preclusa dalla trattazione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno, qualora a ciò si opponga anche un solo Consigliere.

Il Consiglio può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti portati all'ordine del giorno, costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che questo sia regolarmente costituito e in numero per deliberare. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario. Delle deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale dal Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Segretario.

Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dal parere del Direttore in ordine alla regolarità tecnica e del Segretario in ordine alla legittimità e regolarità contabile.

Il Segretario è un dipendente della Provincia.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidamente responsabili verso l'Amministrazione Provinciale dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'Istituzione.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievole, non hanno fatto quando potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare, senza ritardo, il suo dissenso nel libro delle adunanze o delle deliberazioni del Consiglio.

ART. 17 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave irregolarità, di reiterata violazione di legge o di regolamento o di persistente inottemperanza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Provinciale.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale della Istituzione. In particolare il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al buon funzionamento della istituzione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- promuove le iniziative valide ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Istituzione con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità provinciale;
- stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta del Consiglio;

- designa il componente del Consiglio a cui affidare funzioni vicarie.

ART. 19 - IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Presidente della Provincia a seguito di pubblico concorso, ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, ovvero scelto fra i dipendenti della Provincia o degli altri soggetti partecipanti all'Istituzione.

Per l'assunzione del Direttore con contratto a termine è richiesto il requisito di aver prestato servizio per almeno cinque anni in posizione di direzione in imprese e/o enti pubblici o privati. Detto requisito deve essere posseduto alla data in cui viene adottato il decreto di nomina. Il trattamento economico in tal caso è determinato sulla base delle norme contrattuali per il personale provinciale di pari qualifica.

Il Direttore, anche se assunto con contratto a termine, non può assumere alcun incarico, anche temporaneo, di carattere professionale estraneo alla Istituzione senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di non rispetto di detta clausola il Presidente della Provincia provvede, previa contestazione dell'addebito, a dichiarare la decadenza del rapporto di lavoro nel rispetto dei procedimenti previsti per i dipendenti provinciali.

L'incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione.

Con le stesse modalità previste per la nomina del Direttore, il Presidente della Provincia, può nominare anche un Vice Direttore.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e tecnico-scientifica dell'Istituzione. Il Direttore in particolare:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) dirige l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Istituzione;
- c) adotta i provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del programma annuale, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
- f) propone eventuali variazioni di bilancio;
- g) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;
- i) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- j) dirige il personale e ne cura l'aggiornamento;
- k) formula, qualora si verificano problemi di carattere disciplinare, le proposte per i conseguenti provvedimenti da adottare;
- l) presenta, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'andamento dell'Istituzione e in generale sul livello di corrispondenza dei risultati al profilo proprio del servizio.

Il Direttore, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, agli acquisti ed alle spese ed opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione sottoponendo poi allo stesso Consiglio il relativo rendiconto.

Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti competono al direttore le funzioni attribuite ai dirigenti della Provincia.

ART. 21 - PERSONALE

L'Istituzione definisce la propria dotazione organica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale. Le variazioni della pianta organica vengono di norma approvate contestualmente al bilancio preventivo. La copertura della pianta organica può avvenire, sia con personale posto alle dipendenze dell'Istituzione stessa che con personale comandato dai soggetti partecipanti all'Istituzione.

Per ciò che concerne le assunzioni, le cessazioni del rapporto di lavoro, lo stato giuridico ed economico del personale, valgono le norme giuridiche relative agli enti locali, nonché quelle specifiche della Provincia di Arezzo se ed in quanto applicabili.

La Commissione di disciplina, è composta dal Presidente dell'Istituzione, dal Direttore e da un dipendente eletto dai dipendenti dell'Istituzione stessa. Valgono le norme stabilite dal regolamento della Provincia per ciò che concerne il procedimento e le sanzioni disciplinari.

ART. 22 - DOTAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituzione dispone dei beni costituenti il fondo di dotazione assegnato dalla Provincia in sede di costituzione e dalle necessarie implementazioni.

L'Istituzione può modificare la composizione del proprio patrimonio per assicurarne nel tempo la maggiore funzionalità, salvaguardandone il valore complessivo.

L'Istituzione cura la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili in dotazione ed in uso con spese a proprio carico; resta invece a carico dell'Ente proprietario la manutenzione straordinaria degli immobili.

ART. 23- MEZZI FINANZIARI

La Giunta Provinciale stabilisce annualmente i fondi da assegnare alla Istituzione per garantire la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi che le sono propri.

Per il finanziamento delle spese relative alla gestione, l'Istituzione provvede:

- con i fondi assegnati annualmente;
- con i contributi che ad essa comunque perverranno da altri enti pubblici o da soggetti privati.

ART. 24 - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

L'esercizio coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Al bilancio preventivo annuale devono essere allegati:

- relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente gli elementi essenziali sulle attività che si intendono attuare;
- eventuali variazioni alla pianta organica ed alla struttura organizzativa.

Il bilancio di previsione è articolato per voci economiche. Le registrazioni contabili dovranno comunque garantire la possibilità di rilevare costi e ricavi dei singoli servizi e/o progetti.

ART. 25 - CONTO CONSUNTIVO

Entro il 31 Marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 30 Aprile il Consiglio di Amministrazione lo presenta alla Giunta Provinciale.

Al conto consuntivo dovrà essere allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta.

Qualora si verificano particolari circostanze che provochino un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che lo hanno determinato ed indicare i provvedimenti adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

In caso di disavanzo l'Amministrazione Provinciale disporrà l'assegnazione alla istituzione del contributo finanziario occorrente al ripiano.

ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le funzioni di verifica economico-contabile nei confronti della Istituzione. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta dei libri contabili e delle scritture, l'osservanza delle norme fiscali e attestare nella relazione al conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Istituzione.

Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al Direttore, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente della Provincia.

ART. 27 - CRITERI DI GESTIONE

Il servizio di Tesoreria è affidato al tesoriere della Provincia di Arezzo e disciplinato dalle stesse condizioni contrattuali.

La gestione del bilancio e del patrimonio, per quanto non espressamente previsto, è disciplinato dal regolamento di contabilità della Provincia di Arezzo, per quanto compatibile.

L'attività negoziale dell'Istituzione è disciplinata, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, dei contratti della Provincia in quanto applicabile.

ART. 28 - ATTI FONDAMENTALI DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DELLA PROVINCIA

L'Istituzione ha l'obbligo di trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i seguenti atti:

- bilancio preventivo e conto consuntivo;
- deliberazioni che comportino variazioni di bilancio in corso;
- deliberazioni che impegnino il bilancio in più esercizi finanziari salvo che non si tratti di servizi a carattere continuativo attinenti alla ordinaria gestione;
- definizioni della dotazione organica e della struttura organizzativa e relative variazioni.

Il Consiglio di Amministrazione redige una relazione annuale sulla gestione delle attività e dei servizi con l'obbligo di darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio Provinciale.

ART. 29 - MODALITA' DEL CONTROLLO DEGLI ATTI

L'Istituzione trasmette all'Amministrazione Provinciale gli atti da sottoporre all'approvazione, entro i trenta (30) giorni dalla loro adozione.

Qualora ritenga ne sussistono le condizioni, la Giunta Provinciale adotta un provvedimento motivato di non approvazione, con il quale rinvia al Consiglio di Amministrazione l'atto con le osservazioni formulate, richiedendone il riesame. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non si adegui alle osservazioni formulate dalla Giunta Provinciale, il provvedimento viene adottato o non adottato in via definitiva dalla Giunta Provinciale con le modifiche che questa riterrà opportuno fare.

ART. 30 - VIGILANZA

L'Amministrazione Provinciale può richiedere, in qualunque momento, agli organi dell'Istituzione notizie, documenti e quanto altro utile per verificarne il regolare funzionamento ed in particolare per il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. L'Istituzione organizza la propria attività predisponendo idonei strumenti di verifica e monitoraggio dei risultati allo scopo di consentire un effettivo controllo della gestione sotto il profilo della qualità e della corrispondenza agli indirizzi dati.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli enti locali nonché alle norme regolamentari della Provincia di Arezzo in quanto applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Gli attuali aderenti all'Istituzione dei Distretti industriali si intendono tacitamente rinnovati se entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio Provinciale del nuovo Regolamento, e inviato loro con lettera raccomandata, non esercitino espressamente la volontà di recedere dall'Istituzione.

Finito di stampare nel Maggio 2004
presso Tipografia Sociale - Camucia (AR)
per conto di Graphic Art - Foiano della Chiana (AR)